

Sent. 61/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 37671** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:

xxxxxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxxxx e ivi residente alla xxxxxxx, elettivamente domiciliato in Francavilla Fontana alla via Falcone e Borsellino n. 24 presso lo studio dell'Avv. Roberto Itta (TTIRRT75C08D761M; itta.roberto@coabrindisi.legalmail.it) che lo rappresenta e difende;

contro:

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L; avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

ASL – Azienda Sanitaria Locale di xxxxxxx, in persona del Direttore generale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in xxxxx alla via xxxxxx presso lo Studio dell'Avv. Sergio Corbascio (CRBSRG66A04B180R; corbascio.sergio@coabrindisi.legalmail.it) che la rappresenta e difende;

uditi, alla pubblica udienza del 12.2.2025, l'Avv. Stefano Dongiovanni

(presente per delega orale dell'Avv. Roberto Itta) per il ricorrente, l'Avv. Sergio Corbascio per l'ASL xxxxx e l'Avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS, che hanno concluso come da verbale.

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato il xxxxxx, corredato di diversi allegati, il sig. xxxxx ha rappresentato che:

- ha lavorato continuativamente dal xxxx al xxxxxx alle dipendenze dell'ASL xxxxxxxx quale assistente medico Pronto Soccorso e dal xxxxx quale aiuto medico;
- dal xxxx al xxxx ha lavorato in turni presso il P.S. del nosocomio pubblico di xxxxx facente capo all'ASL-xxx di xxxxxx;
- con sentenza n. 81/1987 il Pretore di xxxxxx accertava le prestazioni lavorative rese in favore dell'USL-xxxxx dal xxxxx al xxxxx e il come rese con il vincolo della subordinazione;
- chiesta la regolarizzazione di tale periodo, la stessa veniva riconosciuta (all'odierno ricorrente unitamente ad altri interessati) con delibera n. xxxxx del xxxxx del Comitato di gestione dell'allora USL-xxxx;
- il xxxx formulava domanda di pensione anticipata *ex* art. 24 del d.l. 6.12.2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla l. 22.12.2011, n. 214) da liquidarsi in cumulo ai sensi dell'art. 1, comma 239, della l. 24.12.2012, n. 228 (come modificato dall'art. 1, comma 195, della l. 11.12.2016, n. 232);
- conseguiva la pensione l'xxxxx determinata in via provvisoria e il xxxx in via definitiva, senza tuttavia il computo delle 157 settimane relative al periodo di lavoro subordinato svolto dal xxxx al xxxxxx;

- l'ASL xxxxxx avrebbe omesso per il periodo di lavoro subordinato compreso fra luglio xxxx e luglio xxx il versamento di qualsiasi contribuzione previdenziale, in violazione di quanto previsto dalla citata delibera n. xxxxxx.

Ciò posto, il sig. xxxxxxx ha chiesto:

1. dichiarare, nei confronti dell'INPS (quale successore universale *ex lege* di INPDAP – Gestione Dipendenti Pubblici – e CPS – Cassa Pensioni Sanitari) e dell'ASL xxx (già USL xxx), il suo diritto al versamento della contribuzione previdenziale in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal xxx al xxxx;

2. dichiarare, nei confronti dei medesimi enti, il suo diritto alla determinazione della pensione in godimento (xxxxxxx) con il computo della contribuzione previdenziale relativa al periodo dal xxxxx al xxxxxx e il perfezionamento del requisito utile all'applicazione del comma 13 dell'art. 1 della l. 8.8.1995, n. 335 (liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 e con il sistema contributivo dall'1.1.2012);

3. condannare l'INPS e l'ASL xxxxxx al pagamento, in solido tra loro, e l'ASL xxxxxx a titolo di risarcimento del danno per quanto ritenuto non dovuto dall'Istituto previdenziale, della differenza tra l'assegno pensionistico xxxxxx in godimento dall'xxxxx e quello incrementato con il computo della contribuzione previdenziale per il periodo dal xxxx al xxxxx, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 121° giorno successivo alla decorrenza della prestazione fino all'effettivo soddisfo;

4. condannare l'INPS e l'ASL xxxxx al pagamento, in solido tra loro e l'ASL xxxxx a titolo di risarcimento del danno per quanto ritenuto non dovuto dall'Istituto previdenziale, della differenza tra l'importo dell'Indennità Premio di Servizio *ex* l. 8.3.1968, n. 152 già liquidata e quella che risulterebbe dal

computo a fini contributivi del periodo dal xxx al xxxxx, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 121° giorno successivo alla scadenza prevista dalla legge per il pagamento;

5. condannare l'INPS al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, con richiesta di distrazione in favore del procuratore speciale dichiaratosi antistatario.

In via istruttoria, è stato:

- chiesto di ordinare all'Istituto previdenziale e all'Azienda sanitaria convenuti la produzione in atti di causa dei fascicoli integrali delle pratiche per cui è causa, in particolare dell'originale della delibera n. xxxxx;
- deferito formale interrogatorio ai rappresentanti delle parti convenute e chiesto prova per testi su tutte le circostanze di fatto indicate dal capo 1 al capo 26 del ricorso.

2. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'odierna udienza, è stato notificato all'INPS e all'ASL xxxxx il xxxxx.

3. L'ASL xxxx si è costituita con memoria depositata il xxxx, corredata di allegati.

Nel precisare che la richiamata deliberazione n. xxxx, in esito a una preliminare richiesta di chiarimenti con atto n. xxxx del xxxxx, è stata annullata dal Comitato regionale di controllo (Co.re.co.) con provvedimento n. xxxx del xxxxx (mai impugnato e, pertanto, divenuto definitivo) per violazione di legge ed eccesso di potere, l'Azienda ha eccepito:

- l'inammissibilità per difetto di giurisdizione. In ragione dell'intervenuto annullamento della deliberazione n. xxx, il ricorso mirerebbe a ottenere una pronuncia dichiarativa della natura e della tipologia del rapporto di lavoro

intercorso tra il ricorrente e l'USL xxx dal xxxx al xxxxx come rapporto alle dipendenze dell'Ente pubblico e, solo conseguentemente, ad acquisire i relativi benefici previdenziali; tale domanda, estranea alla sfera di competenza del giudice pensionistico, avrebbe potuto e dovuto essere rivolta – nei termini di legge – innanzi alla competente Autorità giudiziaria (TAR o, dal 30.6.1998, giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro).

Allo stato degli atti, il rapporto lavorativo intrattenuto dal ricorrente con la USL xxxxxx nel citato periodo rientrerebbe nel novero delle attività in convenzione su incarico a tempo determinato, di tipo libero-professionale;

- l'infondatezza nel merito. Per effetto dell'intervenuto annullamento in sede amministrativa della deliberazione n.xxxx, l'ASL non avrebbe potuto procedere all'iscrizione del sig. xxxxxxx alla Cassa Pensioni Sanitari e all'INADEL per l'attività svolta in convenzione dal xxxx al xxxx, mentre avrebbe regolarmente effettuato i versamenti di legge in relazione al rapporto d'impiego subordinato instauratosi a decorrere dall'xxxxxx.

Né, in senso contrario, assumerebbe rilievo la menzionata sentenza del Pretore di Ceglie Messapica n. xxxx, atteso che: *i)* non contiene alcun riferimento al periodo oggetto del presente giudizio; *ii)* in ogni caso, ha affermato la competenza del giudice emittente in considerazione della natura privatistica-convenzionale del rapporto ed escludendo per contro la ricorrenza di un lavoro subordinato, oltre a non statuire alcunché sul piano previdenziale;

- l'intervenuta prescrizione del diritto al riconoscimento dell'invocata integrazione previdenziale.

4. L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxxx, parimenti corredata di allegati, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione in

relazione alla domanda di risarcimento *sub 4)* del ricorso, stante l'appartenenza al giudice ordinario della giurisdizione in ordine al trattamento di fine servizio.

È stata inoltre eccepita l'infondatezza del ricorso, atteso che:

- per quanto attiene alla quota di pensione *ex* INPDAP, per coloro che sono cessati negli ultimi anni le pensioni della gestione dipendenti pubblici vengono liquidate e/o riliquidate in modalità c.d. Passweb, ossia utilizzando i dati giuridici ed economici presenti sul conto assicurativo del dipendente, certificati dalle Amministrazioni datrici di lavoro e alimentati dalle denunce contributive mensili di queste ultime. Pertanto, la summenzionata quota è stata determinata sulla base di quanto certificato dall'ASL Brindisi xxxxx in relazione alla posizione assicurativa del ricorrente, che non ricomprende il periodo di servizio dal xxxxx al xxxxxx; e ciò in quanto in detto periodo le prestazioni di che trattasi furono rese in regime convenzionale e non di pubblico impiego;
- in subordine e in ogni caso, sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale dei contributi ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10, della l. n. 335/1995.

5. In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda avente a oggetto il TFS: deve, in proposito, ribadirsi che «*la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni è limitata a quanto concerne il sorgere, il modificarsi e l'estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando esclusa da tale competenza ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, comprese quelle riguardanti il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione (cfr. Cass. SSUU, sentenza n. 11849/2016)*» (*ex multis*, di

recente, Corte dei conti, Sez. giur. reg. Basilicata, sent./ord. n. 86/2024; negli stessi termini, Sez. giur. reg. Campania, sent. 132/2024).

Deve invece affermarsi la giurisdizione di questo giudice con riferimento alle ulteriori domande introdotte con il ricorso, aventi a oggetto un'asserita omessa contribuzione previdenziale in relazione al rapporto di lavoro intercorso con l'allora USL xxxxx dal xxxx al xxxx e gli effetti pregiudiziali derivanti sul rapporto pensionistico in godimento; in proposito, è stato infatti chiarito che «*oltre alle questioni relative al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la giurisdizione contabile riguarda anche i problemi connessi, quali il riscatto di periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli assegni accessori, gli interessi e la rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate* […]» (SS.UU., sent. n. 11849/2016).

6. In relazioni a tali ulteriori domande il ricorso è infondato.

Decisiva appare sul punto la circostanza che la delibera n. xxxxx del Comitato di gestione dell'allora USL xxxxx – che ebbe a «*riconoscere il servizio reso dai sanitari appresso indicati, in regime di convenzionamento quale assistente presso il Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di xxxx ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa di Previdenza sanitari ed alla INADEL*» – sia stata annullata per vizio di legittimità dal Co.re.co. con provvedimento n. xxxxxx del xxxxx, mai impugnato in sede giurisdizionale e quindi divenuto definitivo.

Con il che risulta caducato il presupposto giuridico da cui muove il complessivo impianto di pretese avanzato con l'odierno ricorso.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 37671 proposto dal sig. xxxxxxx, così statuisce:

- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice contabile con riferimento alla domanda relativa al trattamento di fine servizio;
- respinge il ricorso in relazione alle restanti domande.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 250,00 per ciascuna parte resistente.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12.2.2025.

Il Giudice

Giovanni Natali
(f.to digitalmente)

Depositata il 4/3/2025
Il Funzionario
Franca Maria Alfarano
(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

Giovanni Natali
(f.to digitalmente)

Depositata il 4.3.2025
Il Funzionario

Franca Maria Alfarano
(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari 4.3.2025 Il Funzionario

Franca Maria Alfarano
(f.to digitalmente)